



COMUNE DI GIRASOLE

PROVINCIA DELL'OGLIASTRA

CAP 08040 Tel. 0782/623143/622247 Fax 668975 * P.I. n°00846540912 C.F. 82000850915 CCP n°12118089

Girasole li 01.10.2011

PROT. N° 4316

Comunicazione trasmessa via fax
SOSTITUISCE L'ORIGINALE
Ai sensi dell'art. 6, comma 2 della l.
412/1991

Spett.le

PREFETTURA DI NUORO

R.A.S. ASSESSORATO IGIENE E
SANITA'
Via Roma 221
CAGLIARI

SINDACI COMUNI FACENTI PARTE
DELLA ASL N. 4 DI LANUSEI

STAZIONE CARABINIERI - TORTOLI

MINISTERO DELLA SANITA' SERVIZIO
VETERINARIO - ROMA

N.A.S.
PIAZZA ITALIA
SASSARI

A TUTTE LE ASL DELLA SARDEGNA
LORO SEDI

AZIENDA ASL N. 4 - SERVIZIO
VETERINARIO - LANUSEI


OGGETTO: FOCOLAIO ATTIVO DI PESTE SUINA AFRICANA - TRASMISSIONE ORDINANZA SEQUESTRO
E ABBATTIMENTO ANIMALI INFETTI - DITTA ARAGONI VIRGINIA GIRASOLE

Per i provvedimenti di competenza si trasmette in allegato l'ordinanza sindacale in oggetto.

Distinti Saluti

IL SINDACO
Antonio G. M. Podda





COMUNE DI GIRASOLE

PROVINCIA DELL'OGLIASTRA

CAP 08040 Tel. 0782/623143/622247 Fax 668975 • P.I. n° 00846540912 C.F. 82000850915 C.C.P. n° 12118089

Girasole li 01/10/2011

Prot. N° 4316
Ordinanza N° 17

IL SINDACO

Vista la comunicazione del Servizio Veterinario dell'A.S.L. che segnala la presenza della Peste Suina Africana nell'allevamento della specie presente nell'azienda identificata col cod. aziendale n. IT031NU032 ubicata in località Perducciu, agro di questo comune, della quale è rappresentante legale la Sig.ra ARAGONI VIRGINIA, nata nel comune di Baunei il 08/08/1956, con codice fiscale RGNVGN56M48A722L e residente a GIRASOLE in via Loc. Case Sparse.

Visto il Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con Regio Decreto il 27 luglio 1934 n. 1265;

Visto il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954 n. 320 e successive modificazioni;

Vista la Legge 23 gennaio 1968 n. 34;

Vista la Legge 23 dicembre 1978 n. 833;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988 n. 231;

Vista la Legge 2 giugno 1988 n. 218;

Visto il Decreto Ministeriale 20 luglio 1989 n. 298;

Vista la legge Regionale 8 luglio 1985 n. 15;

Visto il Testo Unico Enti Locali 267/2000;

Vista la Legge 9 marzo 1989 n. 86;

Vista la Legge 22 febbraio 1994 n. 146;

Visto il Decreto n. 502/92 e successive modificazioni;

Visto il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112;

Vista la O.M. 1968;

Visto il DAIS N. A_36 del 02set2011;


Visto il Regolamento (CE) n. 1774/2002; Visto il Regolamento (CE) n. 811/2003/CE della Commissione; Visto il Regolamento CE n. 1069/2009;

Visto il Decreto Legislativo n. 54 del 20/02/2004;

Vista la propria Ordinanza n. 16 del 30/09/2011;


ORDINA

- Il sequestro di rigore con l'intervento della forza pubblica degli animali infetti e sospetti contaminati presenti nel focolaio infettivo, individuato in Girasole loc. casa Sparse, area di pertinenza dell'allevamento suinicolo di proprietà della sig.ra Aragoni Virginia soprageneralizzata;
- Il sollecito abbattimento di tutti i capi suini infetti, sospetti infetti e sospetti contaminati appartenenti alla sig.ra Aragoni Virginia che avverrà in data 01/01/2011 alle ore 10.00;
- La numerazione per categoria, dei suini esistenti nei ricoveri e nelle località infette;
- L'isolamento di tutte le porcilaie esistenti nella predetta zona ed il sequestro dei suini nei ricoveri e negli accantonamenti di pertinenza con la prescrizione tassativa:
 1. del divieto dell'accesso alle porcilaie di persone estranee, tenendo lontano dalle stesse cani, gatti ed animali da cortile;



2. della chiusura dei ricoveri e lo spargimento di sostanze disinfettanti sulla soglia e per un tratto dell'esterno delle stesse porcilaie;
 3. del divieto al personale di custodia di avere contatti con animali dei luoghi vicini;
 4. del divieto di trasportare dal luogo infetto animali da cortile, foraggi, attrezzi, letame e qualsiasi altro materiale od oggetti possibili veicoli della malattia;
 5. del divieto di abbeverata degli animali nei corsi d'acqua o in vasche con essi comunicanti;
 6. del prelievo di un numero sufficiente di campioni, conformemente al manuale di diagnostica, dai suini all'atto dell'abbattimento per poter determinare il modo in cui il virus della peste suina africana è stato introdotto nell'azienda e il periodo durante il quale esso può essere stato presente nell'azienda prima della denuncia della malattia;
- Le carni dei suini abbattuti nel periodo compreso fra la probabile introduzione della malattia nell'azienda e l'applicazione delle misure ufficiali siano, per quanto possibile, rintracciate e trasformate sotto controllo ufficiale in impianti autorizzati;
 - Lo sperma, gli ovuli o gli embrioni di suini raccolti nell'azienda nel periodo compreso tra la probabile introduzione della malattia nell'azienda e l'applicazione delle misure ufficiali siano sotto controllo ufficiale, in modo da evitare il rischio di diffusione del virus di peste suina africana;
 - Ogni materiale o rifiuti potenzialmente contaminato sia sottoposto ad un trattamento idoneo ad assicurare la distruzione del virus della peste suina africana; ogni materiale monouso potenzialmente contaminato, in particolare quelli utilizzati per le operazioni di abbattimento, sia distrutto; tali azioni devono essere condotte secondo le istruzioni del Veterinario ufficiale; dopo l'eliminazione dei suini i fabbricati di stabulazione degli e i veicoli utilizzati per il trasporto degli animali e delle carcasse, nonché il materiale, le lettiere, il concime e i liquami potenzialmente contaminati, siano puliti, disinfestati, disinfettati e trattati conformemente alle disposizioni dell'articolo 12 del D. lgs.vo n. 54 del 20/02/2004;
 - La reintroduzione dei suini nelle aziende dove è stato effettuato l'abbattimento dei suini non può avvenire prima che siano trascorsi 40 giorni dalla fine delle operazioni di pulizia e disinfezione nell'azienda in questione conformemente ai commi da 2 a 5 dell'articolo 13 del D. lgs.vo n. 54 del 20/02/2004;
 - E' fatto obbligo a chiunque spetti di rispettare e far rispettare la presente ordinanza che, notifica alla sig.ra Aragoni Virginia e a tutti i sig. interessati entra immediatamente in vigore;
 - In caso di inosservanza all'obbligo di denuncia di malattia infettiva o di violazione alla presente emanata ai sensi dell'articolo 264 del T.U. delle Leggi Sanitarie, approvato con R.D. 27/07/1934, n. 1265, la violazione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria che va da un minimo di € 516.45 ad un massimo di € 2582.27;
 - Chiunque contravvenga all'obbligo dell'abbattimento degli animali è soggetto ad una sanzione amministrativa, che consiste nel pagamento di una somma di € 154.94 per ogni capo non abbattuto;
 - La violazione delle prescrizioni di cui al D.P.R. n. 317/96 è punita ai sensi dell'articolo 358 del T.U.LL.SS, approvato con R.D. n. 1265 del 27/07/1934, come modificato dall'art. 16 del D. Lgs.vo n. 196/99 con la sanzione amministrativa che va da un minimo di € 1549.37 ad un massimo di € 9296.22;
 - Per le restanti violazioni alle prescrizioni al DAIS n. A_36 del 02/09/2011 si applicano le sanzioni del regolamento di Polizia veterinaria approvato con D.P.R. 8/02/1954 n. 320, i cui contravventori sono soggetti ai sensi dell'articolo 6, comma 3 della L. 218/88 a sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 258.23 ad un massimo di € 1291.14.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso presso il competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di notificazione dello stesso o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni.



IL SINDACO
Podda Antonio G.M.